

**BREVI ANNOTAZIONI IN MATERIA DI VISTI
ATIPICI
L'ULTERIORE CORSO CON OSSERVAZIONI**

Roma 30 novembre - 1 dicembre 2000

a cura di Mirella Gallinaro
responsabile della Direzione regionale per l'Assistenza legislativa
del Consiglio regionale del Veneto

Il collega Libertini mi ha chiesto di fare alcune osservazioni sul problema del visto con osservazione (l'ulteriore corso con osservazione come è definito nella tipologia della banca dati sui visti della direzione affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri) per riflettere in modo un po' più sistematico su un fenomeno che ognuno di noi conosce per esperienza, che nelle relazioni annuali e nelle schede analitiche riportate nei verbali dell'osservatorio è comunque evidenziato, ma che non era mai stato affrontato come tale neanche nelle sue dimensioni quantitative.

Questo profilo di analisi per altro è stata resa possibile dalla presenza della banca dati sugli atti di controllo ex art. 127 Cost, in Internet che pur non dando ragione in un certo numero di atti permette comunque di avere un quadro sintetico almeno a livello quantitativo sufficientemente significativo. La analisi è stata fatta a partire dal 1995 (ma mi riprometto per il verbale di poterla arricchire ulteriormente risalendo indietro nel tempo).

Una breve annotazione generale in premessa. Le osservazioni governative, in realtà non riguardano solo i visti, ma anche i rinvii. Anche per i rinvii qualche volta si trovano formulazioni del rinvio formulate con censure specificamente individuate seguite alla fine dalla formula tipica: "Con l'occasione Governo habet osservato...." seguita da una o più osservazioni. Ci si è posti naturalmente il problema del valore delle osservazioni in caso di riapprovazione e successiva impugnativa della legge riapprovata davanti alla Corte e, sulla base del principio di corrispondenza tra motivo di rinvio (di rinvio quindi e non di osservazione) si è ritenuto che le osservazioni non dovessero essere prese necessariamente in considerazione. Ricordo che alla fine della V° legislatura (1995) il Governo rinviò la legge del Veneto di approvazione del piano socio sanitario 1995-1997 eccependo con unico motivo di rinvio la approvazione "fuori tempo massimo" perché il Consiglio aveva proceduto al voto finale qualche minuto dopo la mezzanotte dell'ultimo giorno della legislatura (il 45° giorno precedente alla data fissata per le elezioni). Il rinvio era accompagnato da alcune "osservazioni pesanti" che rilevano il contrasto con la legge di riforma sanitaria. Come molti di voi ricordano il Veneto sollevò conflitto di attribuzione contro il rinvio ritenuto illegittimo (il Consiglio con la mezzanotte non veniva automaticamente privato dei suoi poteri e poteva quindi ben concludere la votazione in corso) e quindi lesivo dell'autonomia regionale la Corte diede ragione al Veneto, (Sentenza n. 515/1995) a quel punto qualcuno sostenne che bisognava in ogni caso adeguarsi alle osservazioni, in realtà e, correttamente, si ritenne che vi fosse un obbligo di promulgazione a seguito della sentenza della Corte e la deliberazione legislativa diventò la legge regionale n. 3 del 1996. Peraltro la Corte si è pronunciata espressamente sul punto si vede per es. la sentenza 102/1989 che ha dichiarato inammissibile una censura eccepita dal Governo su una legge della Provincia di Trento: "Va, innanzitutto, dichiarata l'inammissibilità della questione di costituzionalità relativa all'art. 2, n. 6, in quanto tale motivo di ricorso era contenuto nell'atto di rinvio, non già come una vera e propria censura, ma, più semplicemente, come un'osservazione che il Governo ha espresso in spirito di leale cooperazione verso il legislatore provinciale.

Con giurisprudenza da tempo consolidata (v. sentt. nn. 8 del 1967, 147 del 1972, 123 e 132 del 1975, 212 del 1976, 107 del 1983, 72 del 1985, 217 del 1987, 726 del 1988 e 38 del 1989), questa Corte ha affermato che tra il rinvio governativo per il riesame e il successivo ricorso per illegittimità costituzionale deve sussistere una sostanziale corrispondenza dei motivi addotti, in quanto l'uno e l'altra atto costituiscono, a norma dell'art. 127 Cost. due distinte fasi funzionalmente collegate dal fine di esercitare un controllo sulla legittimità della legge regionale o provinciale. Poiché la ratio di tale principio risiede nella garanzia che la Regione o la Provincia la cui legge sia sottoposta al controllo dev'essere messa in condizione di poter conoscere sin dall'inizio i dubbi di legittimità prospettati, al fine di poterli eliminare in sede di riesame della legge ovvero di contestarne la fondatezza con la riapprovazione ed, eventualmente, con la resistenza in giudizio, da ciò discende che le osservazioni formulate dal Governo a fini diversi da quello del controllo e non costituenti, pertanto, vere e proprie censure, comportanti un vincolo di riesame per il Consiglio regionale o provinciale, non possono essere validamente riprese e Sviluppate nel ricorso come motivi d'incostituzionalità della legge impugnata.

E che i rilievi concernenti l'art. 2, n. 6, non costituiscano vere e proprie censure è detto espressamente dal Governo nell'atto di rinvio. In esso, infatti, dopo che sono stati esposti gli altri profili d'illegittimità, si legge testualmente: "per tali motivi Governo habet rinviato legge at nuovo esame Consiglio provinciale. Governo habet inoltre osservato con riguardo at art. 2, punto f (rectius: 6) (...) che tale disciplina debet intendersi limitata at ambito competenza legislativa provinciale". Appare, dunque, chiaro che l'ultimo dei rilievi non rientra tra i motivi per cui il Governo ha effettuato il rinvio della legge e, in conseguenza di ciò, non può validamente costituire motivo di ricorso."

Veniamo ora al tema del visto con osservazione.

Scriveva nel lontano 1985 il dr. Masciocchi allora coordinatore del settore legislativo e studi socio-economici del Consiglio regionale:

"Sempre in tema di modalità del rinvio, l'esperienza di questi ultimi anni ci ha quasi abituati ad una prassi governativa che, introdotta in chiave di dialogo collaborativo con le regioni, solleva sul piano giuridico non pochi interrogativi.

Ci si riferisce alle "raccomandazioni" e, soprattutto, al richiamo alle "intese", alle "assicurazioni fornite", agli "impegni assunti per le vie brevi" (e frasi analoghe), che non di rado accompagnano l'assenso del Governo nel dare libero corso alla legge esaminata.

Avviene, cioè, che il Governo, pur riscontrando nel testo normativo sottopostogli la presenza di disposizioni tuttora viziate e che giustificherebbero il rinvio, ritiene, tuttavia, che una conclusione di rigetto dell'intera normativa non corrisponderebbe all'interesse generale, soprattutto a seguito di chiarimenti o di assicurazioni forniti dalla Regione (per le vie brevi o mediante atti deliberativi od appositi ordini del giorno del Consiglio regionale) che si impegna a dare alla legge un'attuazione conforme a certi criteri interpretativi, capaci di eliminare dubbi sulla legittimità o sul merito del testo normativo.

Talvolta non si tratta di comportamenti da tenere in sede interpretativa ed attuativa, ma addirittura di impegni ad assumere atti di modifica o di integrazione in via legislativa allo scopo di ricondurre la normativa nel binario della legittimità o della coerenza con l'indirizzo politico del Governo.

Si assiste così alla restituzione col visto "nell'intesa che... con successivo provvedimento legislativo venga disciplinata..." oppure dopo aver "preso atto delle assicurazioni di cui al telegramma... circa le emanande modifiche agli articoli...".

E', evidentemente, un modo di interpretare le regole procedurali del controllo in forma piuttosto singolare e convenzionale, privilegiando l'accordo per le vie brevi con la controparte anziché i profili garantistici e formalistici ben delineati dalla Costituzione.

Non occorre, infatti, una riflessione particolarmente attenta per rendersi conto dell'evidente difformità di una siffatta prassi dai più elementari criteri di correttezza giuridica e procedimentale.

Basti pensare che gli atti normativi assumono, non appena approvati e perfezionati nella loro efficacia, autonoma consistenza e vivono una vita propria, senza condizionamenti politici.

Essi valgono per ciò che obiettivamente sono e dicono e non possono subire condizionamenti e limitazioni applicative se non nelle forme rigorose previste dall'ordinamento.

L'assicurazione di far seguire, ad avvenuta approvazione della legge, l'assunzione di altri atti modificativi o integrativi, rimane dunque solo un impegno politico ed extragiuridico, né il Governo avrebbe, in caso di inadempienza, alcuna arma di coercizione per farlo rispettare.

A tutto concedere, alla corrispondenza e alle intese intercorse tra Governo e Regione potrebbe riconoscersi una qualche efficacia solo come riferimenti storico-ricostruttivi della fattispecie normativa (una forma di assimilazione agli atti preparatori, anche se detti riferimenti si collocano temporalmente in un momento che segue, non precede, la fase costitutiva della legge).

D'altra parte, la stessa veste in cui detti impegni o intese vengono formulati non consente di ricollegarvi ulteriori effetti giuridici e vincolativi, dal momento che la volontà normativa si è obiettivamente espressa in un testo legislativo, le cui linee essenziali si sono precisate in apposita relazione illustrativa.

Sarebbe, oltre tutto, poco rispettosa della competenza istituzionale del Consiglio regionale una prassi che esponesse le sue scelte legislative al rischio di modificazioni o di evoluzioni semantiche ad opera di soggetti a ciò non deputati o attraverso modalità estranee agli schemi formali.

A rigore, difficilmente collocabile nel quadro del diritto positivo sarebbe finanche una iniziativa dell'Assemblea regionale (la cui struttura potrebbe tra l'altro essersi nel frattempo modificata) intesa a riconsiderare la questione e a formulare ordini del giorno o atti consimili aggiungendo elementi testuali o documentativi nuovi rispetto a quelli contenuti nell'originario atto legislativo.

Il discorso su questo profilo potrebbe continuare a lungo. Sta di fatto che, per quanto anomalo e "perverso", il meccanismo individuato dal Governo ha conseguito e consegue concreti effetti operativi e costituisce (anche per il riflesso orientativo che senz'altro esercita sul Commissario di Governo e sull'organo di controllo dell'attività amministrativa regionale) punto di riferimento da non trascurare in sede di concreta attuazione delle disposizioni legislative."

(G. Masciocchi - Il procedimento legislativo regionale - Firenze 1985 - Nocchioli editore pag. 63 e seguenti).

Il ragionamento veniva ripreso e approfondito in un successivo saggio del 1994 sul controllo governativo sulle leggi regionali di Eduardo Gianfrancesco, dove si osservava: "La tendenza della concreta esperienza di controllo sulle leggi regionali a sfuggire dalle rigide maglie formali prefigurate dall'art. 127 Cost. e dalla l. n. 62/1953, già osservata a proposito dell'evoluzione della figura del visto tacito, diviene ancora più evidente se si ha riguardo alla vicenda dei c.d. visti con osservazioni, quale si è andata sviluppando sin dall'inizio degli anni '70.

Dopo aver riunito in un'unica categoria generale tutte le ipotesi in cui il visto commissariale non corrisponde alla consueta formula constatativa della non opposizione del Governo, ma si accompagna a valutazioni sulla legge regionale, è stata elaborata una classificazione ulteriore, valutando, per ciascuna delle categorie così individuate, il diverso grado di compatibilità con il modello costituzionale del controllo.

Iniziando l'esame di queste ipotesi, occorre dire che nessun problema particolare è stato sollevato con riferimento alle osservazioni aventi ad oggetto l'indicazione di meri errori materiali del testo legislativo. L'intervento del Governo non intende assumere, qui, alcuna valenza propositiva in ordine a modificazioni del contenuto normativo, limitandosi ad indicare dei difetti dovuti a mere sviste, che non richiedono, in genere, per essere corretti, alcuna riapertura del procedimento legislativo, bensì una semplice critica testuale.

Già a ben altre perplessità ha dato via la seconda categoria specifica delle osservazioni interpretative, nelle quali il Governo vista la legge, ma aggiunge proprie considerazioni sul significato da attribuire alle norme ricavabili dal testo.

E' legittimo chiedersi, infatti, quale valore possa assumere l'interpretazione governativa, una volta che la legge sia stata vistata e sia entrata in vigore.

Sembra da escludere, infatti, a riguardo, ogni potestà di interpretazione autentica del significato delle leggi regionali da parte statale, potestà che, oltre a non trovare fondamento alcuno in Costituzione, contrasterebbe palesemente con il disposto dell'art. 101 Cost., prescrivente la soggezione del giudice alla sola legge, ed al voluto da essa espresso, così come risultante dai normali processi interpretativi delle sue disposizioni. Senza considerare che l'interpretazione autentica di un atto normativo spetta all'organo che ne è autore (e non ad altri diversi, ancorchè rivestiti di funzioni di controllo).

L'ambito di pratica rilevanza delle osservazioni interpretative del Governo resterebbe, quindi, quello del controllo sugli atti amministrativi della Regione emanati sulla base della legge vistata, in occasione del quale le osservazioni guiderebbero, fornendo i criteri di giudizio, la Commissione di controllo sull'amministrazione regionale (art. 125 Cost. e art. 41 l. n. 62/1953).

Ma anche entro questi limiti, il ruolo dell'istituto del rinvio con osservazioni appare alquanto modesto.

Stante la composizione della Commissione di controllo, è, infatti, tutt'altro che scontato che essa si adegui alle "istruzioni" governative. Senza contare che, quand'anche ciò avvenisse, resterebbe, pur sempre, salva l'impugnazione del provvedimento di annullamento innanzi al giudice amministrativo, con possibilità, quindi, di privare di ogni rilevanza pratica le indicazioni degli uffici centrali.

Una diversa spiegazione delle osservazioni interpretative si ricollega, invece, ai problemi di coordinamento tra uffici della Presidenza del Consiglio ed amministrazioni centrali che partecipano all'attività istruttoria sulle leggi regionali. Il visto interpretativo nascerebbe, secondo questa tesi, dalla decisione del Governo di concedere l'ulteriore corso, nonostante i pareri negativi delle amministrazioni di settore; tali pareri verrebbero, così, "degradati" da motivi di possibile rinvio ad osservazioni al visto, "con l'intesa tacita che non servono a nulla".

In ogni caso, sembra che la figura in esame debba essere collegata in primo luogo ai contatti informali che si vengono a stabilire tra Regioni e Governo (o, più precisamente, tra apparati burocratici degli assessorati regionali ed uffici dell'apparato governativo di controllo).

Le osservazioni aggiunte al visto possono essere considerate, infatti, il risultato di una trattativa tra Governo e Regione conclusasi con un compromesso per cui il Governo concede il visto ma unisce ad esso un'interpretazione (che la Regione si impegna a ritenere) corretta delle norme contestate.

Si tratta, peraltro, di una soluzione possibile solo nelle ipotesi in cui l'originario dissenso non sia esteso e difficilmente componibile, ma abbia ad oggetto questioni specifiche e limitate, fermo restando l'assenso governativo sulle linee generali del provvedimento.

Nei casi di più marcato disaccordo, nei quali, però, non si voglia bloccare con il rinvio l'iter legislativo, appare utilizzabile la terza categoria delle osservazioni condizionanti.

In tali ipotesi, il Governo concede l'ulteriore corso con l'"intesa" che il Consiglio regionale apporti, successivamente alla promulgazione, con una nuova e diversa legge, le modifiche necessarie al testo vistato.

Tale modello di visto atipico è stato fatto oggetto di particolare attenzione da parte degli osservatori, che ne hanno, soprattutto, evidenziato gli aspetti discutibili.

Si è, così, sottolineata, ancora una volta, l'assenza di forme di pubblicità nelle vicende che conducono all'apposizione del visto, con grave difficoltà nel ricostruire i vari passaggi del procedimento e pericolo di trattative poco confacenti al livello di autonomia delle Regioni. Si è messa in evidenza l'assenza di ogni obbligo giuridico, in capo al Consiglio regionale, ad operare le modifiche concordate e l'assenza di mezzi a disposizione del Governo per ottenere un adempimento forzoso di tali modifiche. Si è contestata la legittimazione del Presidente della Giunta (e per lui dei funzionari degli assessorati regionali) a svolgere le trattative, quasi ad impegnare le future determinazioni consiliari. E' stata, infine, sottolineata la discutibile situazione determinantesi con l'entrata in vigore della legge (vistata con osservazioni), che si conosce (o meglio non si conosce) del tutto provvisoria, in attesa del successivo intervento correttivo di adeguamento ai rilievi governativi.

Ma, al di là delle critiche, un punto merita di essere sottolineato. Il fenomeno dei visti governativi atipici segna, infatti, un ulteriore momento della progressiva trasformazione del controllo sulle leggi regionali. In particolare, appare significativa la stessa ampia diffusione dei visti accompagnati da osservazioni, nonostante l'assenza di loro vincolatività nei confronti dei Consigli regionali.

Ragione non ultima di tale fenomeno sembra essere stato il vantaggio che le Regioni hanno tratto, mantenendo il confronto con il Governo-controllore sul piano della transazione politica, piuttosto che su quello della contrapposizione giuridica.

Ciò induce, tuttavia, a riflessioni non ottimistiche sulla tenuta del modello costituzionale dell'autonomia regionale.

Si può osservare, infatti, che, se la contrapposizione tra Stato e Regioni è apparsa fino ad oggi, meno aspra di quanto non si sarebbe potuto prevedere, ciò non è stato il frutto di una compiuta ripartizione dei ruoli tra gli attori istituzionali, quanto la conseguenza del fatto che alla contrapposizione non si è neppure giunti, a causa di meccanismi di definizione preventiva ed extragiuridica delle controversie, dei quali la vicenda dei visti atipici costituisce un significativo punto di emersione." (E. Gianfrancesco - Il controllo governativo sulle leggi regionali - Milano Giuffrè 1994 pag. 53 e seguenti).

A mio parere le osservazioni fatte dagli autori sopracitati sono tuttora validi anzi sono acuite dal fatto che in sede di attuazione la maggior parte degli atti a seguito della riforma sui controlli operata dall'art. 17 comma 32 della legge 127/1999 non è più sottoposta al controllo della Commissione di controllo.

Inoltre se è pur vero che molte regioni pubblicano come noto alla legge regionale le osservazioni del Governo, questo avviene nei fatti poiché non c'è un obbligo di pubblicazione, inoltre non tutte le regioni seguono questa prassi e quindi si pone ancora con forza il problema della pubblicità e della trasparenza nei confronti di terzi.

Il problema delle osservazioni dunque per il numero e la tipologia delle stesse (vedi di seguito alcuni dati quantitativi, complessivi e relativi alle singole regioni a partire dal 1990 può tuttavia essere ricondotto al dibattito che si è sviluppato in dottrina in relazione alla natura dell'attività del controllo di cui all'articolo 127 della Costituzione, attività di natura politica o attività giuridico-amministrativa.

Secondo Bartole (Indirizzo politico ed imparzialità nel controllo delle leggi regionali, in Il controllo governativo sulle leggi regionali Problemi e prospettive (Atti seminario Bologna del 26 settembre 1979) Milano 1982 - pag. 3 e seguenti) è la stessa formulazione dell'art. 127 che permette la lettura di due modelli tra di loro alternativi.

Infatti è attribuito al Governo, organo politico espressione della maggioranza e il Governo in caso di riapprovazione può proporre (non deve proporre) questione di legittimità, infine il contenzioso di fronte alla Corte è un giudizio fra parti che possono rinunciare al giudizio. Ma se così è Bartole ne deduce che: "Espressione di una funzione politica, l'attività di controllo sulle leggi regionali non dovrebbe nemmeno dirsi tenuta a quelle "ovvie esigenze di uniformità" ovvero a quei parametri prestabiliti per un controllo "più funzionale, attuale e certo" che talvolta la dottrina ha mostrato di pretendere da esso. Libero di scegliere di volta in volta gli obiettivi da perseguire, il governo dovrebbe poter usare dello strumento del rinvio anche per addivenire con le Regioni a transazioni attinenti a settori di controversa potestà legislativa od amministrativa."

Tuttavia si fa rilevare che il riferimento del controllo ad un dato fisso e prestabilito quale la normativa costituzionale fonda la ricostruzione del modello secondo cui il controllo sulle leggi regionali è espressione di una funzione neutrale non inficiabile da ragioni o valutazioni politiche.

Il Governo sarebbe così tenuto a rinviare e poi ad impugnare la legge regionale tutte le volte che ravvisi un vizio nel testo ad esso sottoposto.

L'unico, ineliminabile, margine di elasticità presente nell'attività di controllo sarebbe rappresentato, in questa prospettiva, dalle differenti interpretazioni possibili dei parametri normativi da parte del Governo. Peraltro, solo attenendosi a principi oggettivi e neutrali ed osservando canoni uniformi e coerenti sarebbe possibile - ed inizia, così, la rassegna degli argomenti a favore della concezione neutralistica - mantenere distinto il controllo di legittimità da quello di merito (la cui parzialità sarebbe il vero ed unico parametro ed assicurare uniformità di trattamento alle varie Regioni di fronte a leggi di identico o simile contenuto.

Un importante elemento a favore di tale ricostruzione è stato individuato, poi, in uno dei principi che regolano il giudizio di legittimità costituzionale in via d'azione. Ci si riferisce alla possibilità, per lo Stato, di addurre a fondamento della propria impugnativa, qualsiasi profilo di contrasto delle leggi regionali con norme costituzionali, senza doversi limitare all'"eccesso di competenza" richiamato dall'art. 127 Cost. cui è, invece, vincolata l'iniziativa processuale della Regione che voglia ricorrere contro una legge dello Stato.

Nella differenza di trattamento tra i due casi si è vista, così, una conferma dell'idea che lo Stato, allorchè promuove il giudizio di legittimità costituzionale e, generalizzando, allorchè esercita le sue attribuzioni di controllo, agirebbe quale tutore dell'ordinamento giuridico complessivo, tenuto, quindi, ad agire in modo distaccato ed obiettivo.

Conclusivamente non si può non rilevare la difficoltà di attuazione di un modello che in ogni caso prevede l'intrusione di un controllo preventivo e svolto con procedure amministrative, in un procedimento legislativo, che si è rilevato fonte di conflitti e di negoziazioni continui e che è stato superato nella riforma del Titolo V della Costituzione, già approvata in prima lettura.

Anno	Visto per decorrenza termini	Impugnativa	Rinvio	Rinvio limitato	Ulteriore corso	Ulteriore corso con osservazioni	Totali
1990	13	13	277	1	716	211	1231
1991	100	3	127	1	586	198	1015
1992	109	10	149	2	528	127	925
1993	66	14	204	4	712	234	1238
1994	47	10	206	3	790	218	1302
1995	4	17	233	5	621	152	1037
1996	12	12	125	11	890	132	1187
1997	10	20	134	10	805	111	1093
1998	2	10	128	10	767	88	1005
1999	1	5	95	18	767	82	970
2000	2	10	98	4	549	52	715

Per l'anno 1999 si è anche operata una analisi più dettagliata delle osservazioni che si riporta e che spero possa essere ampliata per tutti gli anni per il verbale.

I dati sono presi dalla banca dati.

Le osservazioni sono in tutto 82 di queste la banca dati non riporta alcun dato di conoscenza per 23.

In 9 casi vengono segnalati errori materiali segnalati d'ufficio con nota delle regioni di cui si prende atto in 7 casi sono osservazioni relative ai capitoli di bilancio in 10 casi si tratta di impegni tra loro assunti con note scritte di presidenti della regione o di assessori in 26 casi si tratta di rinvii o richiami a leggi nazionali i rimanenti 7 casi sono generiche osservazioni del Governo.

Anno 1990	Visto per decorrenza termini	Impugnativa	Rinvio	Rinvio limitato	Ulteriore corso	Ulteriore corso con osservazioni	Totali
Abruzzo	3	1	33	/	72	26	135
Basilicata	/	1	14	/	27	9	51
Calabria	3	/	36	/	30	16	85
Campania	1	/	19	/	27	6	53
Emilia Romagna	1	2	8	/	31	12	54
Friuli Venezia Giulia	/	/	8	/	56	6	70
Lazio	1	2	32	/	63	16	114
Liguria	/	/	2	/	24	8	34
Lombardia	3	/	16	/	46	10	75
Marche	/	/	10	/	46	11	67
Molise	/	1	10	/	20	6	37
Napoli	/	2	15	/	44	15	76
Piemonte Valle d'Aosta	/	/	7	/	16	6	29
Puglia	/	/	4	/	23	9	36
Reggio Emilia	/	2	20	/	19	10	51
Sardegna	1	/	6	1	42	7	57
Toscana	/	1	12	/	53	19	85

Городишко село	/	/	3	/	10	2	15
Арт	/	1	12	/	36	9	58
Томбур	/	/	/	/	/	/	/
Валбеджар	/	/	10	/	30	8	48

Anno 1991	Visto per decorrenza termini	Impugnativa	Rinvio	Rinvio limitato	Ulteriore corso	Ulteriore corso con osservazioni	Totali
Abruzzo	4	/	8	/	76	22	110
Basilicata	4	/	9	/	20	7	40
Calabria	3	/	9	/	7	7	26
Campania	1	/	3	/	12	5	21
Emilia Romagna	4	/	1	/	19	10	34
Friuli Venezia Giulia	8	1	7	/	50	10	34
Lazio	10	/	17	1	70	13	76
Liguria	8	/	7	/	27	12	111
Lombardia	6	/	4	/	34	8	54
Marche	2	/	6	/	32	15	52
Molise	2	/	8	/	24	6	55
Piemonte	8	/	9	/	52	14	40
Provincia del Basilicata	8	/	8	/	17	10	83
Provincia del Basilicata	5	/	1	/	12	11	43
Puglia	3	1	7	/	9	9	29
Sardegna	2	/	1	/	21	8	32
Toscana	5	/	5	/	42	11	63

Ugentiro/Alto	/	/	1	/	11	3	15
Adige	8	/	6	/	27	4	45
Umbria	/	/	/	/	/	/	/
Valle d'Aosta	8	1	10	/	27	4	45

Anno 1992	Visto per decorrenza termini	Impugnativa	Rinvio	Rinvio limitato	Ulteriore corso	Ulteriore corso con osservazioni	Totali
Abruzzo	15	1	9	/	73	13	111
Basilicata	3	/	6	/	19	8	36
Calabria	2	/	12	/	20	3	37
Campania	1	/	6	/	9	7	23
Emilia Romagna	4	/	5	/	35	12	56
Friuli Venezia Giulia	/	/	3	/	31	7	41
Lazio	7	/	28	/	33	8	76
Liguria	2	2	10	/	35	9	58
Lombardia	6	2	11	/	35	4	58
Marche	8	1	11	/	29	9	58
Molise	3	1	5	/	17	2	28
Piemonte	6	/	2	/	37	14	59
Provincia di Bolzano	11	2	8	1	26	6	54
Provincia di Trento	4	/	2	1	15	1	23
Puglia	3	/	8	/	8	2	21
Sardegna	1	/	4	/	26	6	37
Umbria	18	/	11	/	44	5	78

Urendho Alho Adigo	/	/	2	/	5	2	9
Umbula	6	/	4	/	12	6	28
Umpuzoni	/	/	/	/	/	/	/
Verubo	5	1	2	/	16	3	27

Anno 1993	Visto per decorrenza termini	Impugnativa	Rinvio	Rinvio limitato	Ulteriore corso	Ulteriore corso con osservazioni	Totali
Abruzzo	11	/	16	/	53	17	97
Basilicata	3	/	9	1	41	13	67
Calabria	/	3	9	1	11	8	32
Campania	3	/	11	/	35	13	62
Emilia Romagna	1	1	7	/	27	16	52
Friuli Venezia Giulia	1	/	7	/	38	12	58
Lazio	6	2	19	/	41	14	82
Liguria	6	/	13	/	38	15	72
Lombardia	7	/	10	/	30	9	56
Marche	1	/	6	/	24	11	42
Molise	2	/	6	/	14	7	29
Piemonte	/	/	10	/	36	8	56
Provincia del Trento	/	/	8	/	14	9	31
Provincia del Trento	1	/	3	/	24	10	38
Puglia	3	1	9	1	26	9	49
Sardegna	6	1	10	/	32	12	61
Toscana	1	2	11	/	89	29	132

STUDIO XIO	/	1	3	/	15	6	25
ALFA	1	/	1	/	7	1	10
BETA	/	/	/	/	/	/	/
DELTA	3	/	9	1	47	15	75

Anno 1994	Visto per decorrenza termini	Impugnativa	Rinvio	Rinvio limitato	Ulteriore corso	Ulteriore corso con osservazioni	Totali
Abruzzo	2	1	23	/	85	18	129
Basilicata	3	1	9	/	43	13	69
Calabria	1	/	8	/	17	8	34
Campania	5	1	18	/	23	12	59
Emilia Romagna	4	/	4	/	38	9	55
Friuli Venezia Giulia	3	/	2	1	23	4	33
Lazio	6	2	19	/	42	18	87
Liguria	3	/	7	/	51	17	78
Lombardia	2	2	7	/	36	12	59
Marche	3	/	12	/	41	16	72
Molise	1	/	13	/	17	10	41
Piemonte	1	/	10	/	67	13	91
Provincia di Bolzano	3	/	3	/	12	1	19
Provincia di Trento	/	/	/	/	6	2	8
Puglia	1	/	16	1	24	10	52
Sardegna	3	1	9	/	28	10	51
Toscana	4	1	17	/	87	24	133

Uphill/Alto	/	/	/	/	/	7	3	10
Umbro	2	1	13	/	32	10	58	
Walk/Alto	/	/	/	/	/	/	/	/
Vegetation	/	/	14	1	61	7	83	

Anno 1995	Visto per decorrenza termini	Impugnativa	Rinvio	Rinvio limitato	Ulteriore corso	Ulteriore corso con osservazioni	Totali
Abruzzo	/	/	24	/	87	15	126
Basilicata	/	2	14	/	40	9	65
Calabria	/	/	19	/	11	4	34
Campania	/	1	16	/	9	8	34
Emilia Romagna	1	/	9	/	22	3	35
Friuli Venezia Giulia	1	/	7	1	32	8	49
Lazio	/	1	36	2	40	19	98
Liguria	/	/	12	/	36	6	54
Lombardia	/	/	9	/	18	6	33
Marche	/	1	5	/	29	5	41 (40)
Molise	/	2	17	/	24	11	53
Piemonte	/	1	10	/	63	15	89
Provincia di Bolzano	2	2	6	/	17	5	32
Provincia di Trento	/	/	/	/	6	1	7
Puglia	/	1	4	/	18	4	27
Sardegna	/	/	4	/	28	5	37
Toscana	/	2	12	/	58	8	81 (80)

Trinidad	/		/	2	1	11	3	17
Alto	/		/	5	/	18	10	33
Adge								
Umbria	/		/					
Villavieja								
Vento	/		1	5	1	17	6	30

Anno 1996	Visto per decorrenza termini	Impugnativa	Rinvio	Rinvio limitato	Ulteriore corso	Ulteriore corso con osservazioni	Totali
Abruzzo	1	/	22	/	129	15	167
Basilicata	1	/	9	1	55	8	74
Calabria	/	/	8	2	37	5	52
Campania	/	/	6	/	26	6	38
Emilia Romagna	1	/	2	/	46	5	54
Friuli Venezia Giulia	/	/	3	1	36	5	45
Lazio	/	/	9	/	40	15	64
Liguria	1	2	3	/	47	7	60
Lombardia	/	2	8	/	35	4	49
Marche	1	2	7	1	51	7	69
Molise	/	1	6	/	25	6	38
Piemonte	/	/	4	/	88	8	100
Puglia	2	1	2	1	18	1	25
Pescaia di Monte	/	/	1	1	7	1	10
Puglia	/	/	1	2	28	5	36
Sardegna	1	1	9	/	37	5	53
Sicilia	3	/	4	/	82	15	104

Uppanilam / Nilgiris	1	/	/	/	/	/	3	/	4
Uppanilam / Nilgiris	1	/	6	/	/	24	5	36	
Valluvar / Nilgiris	/	/	/	/	/	/	/	/	
Ventur / Nilgiris	/	1	7	2	33	7	50		

Anno 1997	Visto per decorrenza termini	Impugnativa	Rinvio	Rinvio limitato	Ulteriore corso	Ulteriore corso con osservazioni	Totali
Abruzzo	/	3	25	/	131	23	182
Basilicata	/	/	6	/	41	14	61
Calabria	/	/	6	1	10	2	19
Campania	/	/	2	/	12	2	16
Emilia Romagna	1	/	1	/	41	4	47
Friuli Venezia Giulia	/	1	4	/	33	5	43
Lazio	2	/	8	/	36	11	57
Liguria	2	4	9	/	43	4	62
Lombardia	1	5	10	/	43	3	62
Marche	/	1	9	1	53	6	70
Molise	/	/	9	/	27	4	40
Monte Cassino	/	/	3	1	53	4	61
Provincia di Rovigo	1	/	3	2	11	1	18
Provincia di Trento	/	/	1	/	13	/	14
Puglia	/	1	8	3	17	5	34
Sardegna	1	1	3	/	26	7	38
Toscana	2	/	7	/	86	11	106

Uremino Alto	/	/	2	/	10	/	12
Uremino	/	2	7	/	40	4	53
Valle de los Rios	/	/	/	/	/	/	/
Vambro	/	2	6	2	36	1	47

Anno 1998	Visto per decorrenza termini	Impugnativa	Rinvio	Rinvio limitato	Ulteriore corso	Ulteriore corso con osservazioni	Totali
Abruzzo	/	/	17	/	152	13	182
Basilicata	/	/	6	/	39	5	50
Calabria	/	/		6	15	/	21
Campania	/	/	5	/	14	4	23
Emilia Romagna	/	/	2	/	35	2	39
Friuli Venezia Giulia	/	/	2	1	16	1	20
Lazio	/	/	5	1	42	10	58
Liguria	/	2	7	/	29	7	45
Lombardia	/	/	5	/	31	6	42
Marche	/	1	4	1	41	8	55
Molise	/	/	7	/	23	3	33
Molise	/	/	4	/	39	2	45
Provincia di Bolzano	/	1	2	2	7	2	14
Provincia di Trento	1	/	2	/	11	2	16
Puglia	/	/	15	2	29	4	50
Sardegna	/	/	5	/	28	3	36
Sicilia	/	2	15	/	94	2	113

1	1	1	1	3	7	1	10
1	1	3	1	36	8	48	
1	1	1	1	1	1	1	1
1	3	7	1	27	5	44	

Anno 1999	Visto per decorrenza termini	Impugnativa	Rinvio	Rinvio limitato	Ulteriore corso	Ulteriore corso con osservazioni	Totali
Abruzzo	/	/	21	1	136	9	167
Basilicata	/	/	1	/	41	4	46
Calabria	/	/	5	1	17	7	30
Campania	/	/	/	1	8	1	10
Emilia Romagna	/	/	7	/	41	1	49
Friuli Venezia Giulia	/	1	9	2	23	2	37
Lazio	/	/	2	1	41	9	53
Liguria	/	2	8	1	45	5	61
Lombardia	/	1	6	/	23	5	35
Lucania	/	/	2	2	34	5	43
Molise	/	/	7	/	37	9	53
Piemonte	/	/	3	/	37	5	46 /45)
Puglia - Val d'Abruzzo	/	/	4	3	10	1	18
Puglia - Val d'Abruzzo	/	/	1	/	8	/	9
Puglia	/	/	3	3	23	1	30
Sardegna	/	/	6	/	24	3	33
Toscana	1	1	6	/	70	6	84

Arandino Alto	/	/	/	/	/	/	/	14	/	14
Arandino Bajo	/	/	/	/	/	/	/	38	4	43
Valle de Arandino	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Yungas	/	/	/	2	3	4	54	4	63	

Anno 2000	Visto per decorrenza termini	Impugnativa	Rinvio	Rinvio limitato	Ulteriore corso	Ulteriore corso con osservazioni	Totali
Abruzzo	/	/	15	/	99	5	119
Basilicata	/	/	9	/	48	3	60
Calabria	/	/	7	1	11	5	24
Campania	/	1	2	/	12	2	17
Emilia Romagna	/	/	5	/	25	5	35
Friuli Venezia Giulia	/	2	9	1	17	1	30
Lazio	/	1	/	/	13	2	17
Liguria	/	3	6	/	33	/	42
Lombardia	/	/	4	/	17	5	26
Marche	/	/	4	/	20	2	26
Molise	/	/	6	/	37	1	44
Piemonte	/	1	3	/	45	/	49
Provincia di Bolzano	1	1	2	1	9	/	14
Provincia di Trento	/	/	1	/	10	1	12
Puglia	/	/	5	1	8	11	25
Sardegna	/	1	6	/	19	3	29
Toscana	/	/	8	/	60	3	71

Генерал-майор	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1
Подполковник	1	/	/	1	/	26	/	/	/	28	
Майор	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Сержант	/	/	/	5	/	13	/	/	2	20	